



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 52 del 27 Maggio 2021

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 20.05.2021**  
**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria:

|                             |                    | <b><u>CALABRIA</u></b> |                                 |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMINATIVO/CATEGORIA</b> |                    |                        | <b>SOCIETA' DI APPARTENENZA</b> |
| <b>Esordienti Misti</b>     |                    |                        |                                 |
| RICCI                       | ALEXANDRA EMANUELA | 05.10.2007             | ASD PRO SCALEA                  |
|                             |                    | ... omissis ...        |                                 |

**PUBBLICATO A ROMA IL 20 MAGGIO 2021**

**IL SEGRETARIO**  
Vito Di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **Allegati**

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 17 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L n. 41 del 22 marzo 2021 - "Sostegni"

**CIRCOLARE N. 18 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese - "Sostegni 2" -

## 4. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

### CONVOCAZIONE UNDER 15 FEMMINILE - STAGE SELEZIONE TERRITORIALE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Massimo Costa**, con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunica l'elenco delle ragazze convocate per lo Stage della Selezione Territoriale "Magna Grecia" in programma il giorno

**Lunedì 31 maggio 2021 alle ore 16,00**  
**CFT di Cosenza campo sportivo "Real Cosenza"**  
**Viale Magna Grecia, 39 – COSENZA**

**Le calciatrici convocate dovranno presentarsi tassativamente alle ore 14.00 presso il CFT per effettuare il tampone antigenico nei locali predisposti.**

Lo stage si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.

Si ricorda che lo stage svolgerà a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Sarà consentito l'uso degli spogliatoi.

Le calciatrici dovranno essere munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

**Antonio Vacca** - Tel. 3382959804 e-mail: [vacca.antonio@alice.it](mailto:vacca.antonio@alice.it)

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

### STAFF

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Selezionatore Under 15 Femminile:</b> | <b>Francesca Stancati</b>                                      |
| <b>Collaboratore tecnico:</b>            | <b>Paola Luisa Orlando</b>                                     |
| <b>Tecnici:</b>                          | <b>Ramunno Francesco - Fiumara Alessandro - Perri Vincenzo</b> |
| <b>Collaboratore organizzativo:</b>      | <b>Lucia Mazzuca</b>                                           |
| <b>Psicologo:</b>                        | <b>Alessia Aloï</b>                                            |
| <b>Fisioterapista:</b>                   | <b>Carmen Carlomagno</b>                                       |
| <b>Medico:</b>                           | <b>Giovanni Milano</b>                                         |
| <b>Team Manager:</b>                     | <b>Vacca Antonio</b>                                           |

|     | <b>Cognome Nome</b>      | <b>Anno di nascita</b> | <b>Società</b>          |
|-----|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | STRATI ALESSIA           | 2007                   | ASD AUDAX LOCRI         |
| 2.  | FERRARELLO CHIARA        | 2006                   | US CATANZARO 1929 SRL   |
| 3.  | MANCUSO SOFIA            | 2006                   | US CATANZARO 1929 SRL   |
| 4.  | STANCIU ANDREEA GABRIELA | 2006                   | US CATANZARO 1929 SRL   |
| 5.  | CARELLI BENEDETTA ANNA   | 2006                   | COSENZA CALCIO SRL      |
| 6.  | DOMMA ROBERTA            | 2006                   | COSENZA CALCIO SRL      |
| 7.  | GRADALONE GIORGIA        | 2007                   | COSENZA CALCIO SRL      |
| 8.  | PERROTTA REBECCA         | 2006                   | COSENZA CALCIO SRL      |
| 9.  | CINQUE ANNUNCIATA        | 2006                   | COSENZA CALCIO SRL      |
| 10. | FERA CLAUDIA             | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 11. | DE SANTIS ILARIA         | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 12. | DI RODI DESIREE          | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 13. | RUSSO TERESA             | 2007                   | FC CROTONE SRL          |
| 14. | VITALE GIORGIA           | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 15. | BIANCO MARIA ROSARIA     | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 16. | COPPOLA ROSANGELA PIA    | 2006                   | FC CROTONE SRL          |
| 17. | SARUBA MARTINA           | 2006                   | SCD DIGIESSA DE GIORGIO |
| 18. | ESPOSITO NICOLE          | 2007                   | SCD DIGIESSA DE GIORGIO |
| 19. | VADALA' GIULIA           | 2007                   | REGGINA 1914 SRL        |
| 20. | PANETTA SERENA           | 2007                   | REGGINA 1914 SRL        |
| 21. | MEDURI NOEMI MARIA       | 2006                   | REGGINA 1914 SRL        |
| 22. | CANTISANI CHIARA         | 2006                   | ASD VIGGIANO            |

## **5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **TORNEI REGIONALI**

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **S.C. C.S.P.R. 94 di Caulonia (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"III° Torneo Castelvetero Cup "**, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza (con le modifiche al Regolamento già notificate alla società interessata) lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, presso il campo sportivo "Dicone" di Caulonia Marina.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

***In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la presente autorizzazione è subordinata a rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 6 maggio u.s.***

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **" Torneo dell'Amicizia Giurrandà 2021"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza (con le modifiche al Regolamento già notificate alla società interessata) lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 13 giugno 2021, presso il campo sportivo "Complesso La Giurrandà" di Platania.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

***In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la presente autorizzazione è subordinata a rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 6 maggio u.s.***

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. PANTERE NERE di Catanzaro (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **" Primi Calci Cup"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 28 al 30 maggio 2021, presso il Centro Sportivo FE.RO. di Catanzaro.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

***In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la presente autorizzazione è subordinata a rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 6 maggio u.s.***

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 17 – 2021

**Oggetto- Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni”**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 – S.O. n. 21 - la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni” - di cui è stata data notizia con le Circolari di questa Lega nn. 98 del 25 marzo 2021 e 108 del 16 aprile 2021.

Si riportano, di seguito, le novità e le modifiche apportate con la nuova Legge che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla LND.

E' stato inserito l'**art. 01**, che ha prorogato al 30 settembre 2021 il versamento del saldo e della 1<sup>a</sup> rata di acconto dell'IRAP, dovuto dai soggetti che non avevano titolo all'agevolazione recata dal comma 3 dell'art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunità Europea – “Aiuti di Stato” -. Il versamento, senza applicazioni di interessi e sanzioni era previsto al 30 aprile 2021 (art. 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104/2020).

L'**art. 1-bis** stabilisce in materia di rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo con il comma 4-bis dello stesso art. 110, che la rivalutazione può essere eseguita anche nel Bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (in precedenza “a quello in corso al 31 dicembre 2020”).

L'**art. 1-ter** riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000,00 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è iniziata nel corso del 2019 (*start-up*), ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1 del Decreto, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purchè siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previste dal medesimo art. 1.

L'**art. 6-sexies** prevede l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del Decreto. Trattasi dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa arte o professione con ricavi commerciali o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del Decreto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L'**art. 14-bis** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle ASD e SSD, istituito dal D.L. n. 137/2020 per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di Sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

L'importo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

**I commi da 7 a 11 dell'art. 30, nel testo modificato in sede di conversione in Legge, recano norme di proroga dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in materia di riforma dello Sport.**

Di particolare importanza è quanto stabilito dal nuovo testo del comma 7 dell'art. 30 che proroga al **31 dicembre 2023** l'entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. da 25 a 37 del D. Lgs. n. 36/2021.

Trattasi delle norme che modificano profondamente l'attuale disciplina del rapporto di lavoro nel settore sportivo dilettantistico e quella relativa all'abolizione del vincolo sportivo, prevista dall'art. 31 del D. Lgs. n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2022. Delle suddette norme è stata data notizia con le Circolari LND nn. 95 e 96 del 23 marzo 2021.

Resta invariata l'entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2021 delle norme civilistiche recate dagli artt. da 1 a 24 del D. Lgs. n. 36, e quelle in materia di sostegno delle donne nello sport, in materia di laureati in scienze motorie, in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai **Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato**, in materia di **Gruppi Sportivi Militari**.

Le norme di cui all'art. 52 dello stesso Decreto n. 36, recante abrogazione di alcune leggi, invece, entreranno in vigore il 1° luglio 2022, determinando un vuoto legislativo intercorrente tra il momento di abrogazione delle norme vigenti prima della riforma e quelle di operatività delle nuove disposizioni.

Il successivo **comma 8 dell'art. 30** dispone che le norme recate dal D. Lgs. n. 37/2021 (rapporti di rappresentanza di atleti e agenti sportivi) si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Dalla stessa data, per effetto del successivo **comma 9**, si applicano le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 38 (impiantistica sportiva) e, per effetto del **comma 10**, quelle di cui al D. Lgs. n. 39 (semplificazione degli adempimenti degli Organismi sportivi; ai sensi del successivo **comma 11** si applicano, sempre dal 31 dicembre 2023, le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 40 (discipline degli sport invernali).

L'**art. 36-ter** dispone in materia di misure per l'attività sportiva. In particolare, viene sostituito all'art. 216 del D.L. n. 34/2020, il comma 4. **Nel nuovo testo il comma 4 del Decreto n. 34/20** prevede che la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del Codice Civile. I soggetti che offrono i servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

L'**art. 40-quater** dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del Decreto di trasferimento degli immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 18 – 2021**

**Oggetto: D. L. n 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese**  
**– “Sostegni 2” –**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese, cd. “Sostegni 2”.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano in particolare il mondo dello sport dilettantistico e alcune delle norme che, destinate ad una pluralità di soggetti, interessano anche le ASD e SSD associate alla LND.

**Art 10 – Misure di sostegno al settore sportivo**

**Il comma 1** stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 13 ottobre 2020, n. 126) **si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.**

Trattasi di un credito d'imposta, concesso ex art. 81 del D.L. n. 104/20, a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito di discipline olimpiche, ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e SSD e ASD, iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività giovanile (*vedasi la Circolare LND n. 16 del 18 agosto 2020*).

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 50% degli investimenti effettuati, per effetto del comma 1 del D.L. n. 73 in oggetto, **a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.** Sono escluse, come previsto dall'art. 81 del D.L. n. 104, le sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/91.

L'investimento non deve essere inferiore a 10 mila euro ed è rivolto a soggetti con ricavi commerciali nel 2019 pari ad almeno 200 mila euro e fino a 15 milioni di euro.

**Il comma 3** istituisce, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle Società Sportive Professionistiche che nell'anno 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle **SSD e ASD iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.**

Con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

**Il comma 5** incrementa di **180 milioni di euro per l'anno 2021**, la dotazione del **“Fondo unico per il sostegno delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche”** istituito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 137/2020.

L'importo di cui al comma 5 è destinato – **comma 6** - all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

Con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono individuate, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Con i **commi da 8 a 12** sono stati potenziati i fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo per le garanzie del credito che potranno coprire, tra l'altro, fino al 100% dell'ammontare del finanziamento

garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30 mila euro.

#### **Art. 44 – Indennità per i Collaboratori Sportivi**

**Comma 1** - E' erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del successivo comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR i quali, in conseguenza del Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 – **comma 2** – è così determinata:

- ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all'attività sportiva in misura superiore ai 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400,00 euro;
- ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2019 compensi tra 4 mila e 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600,00 euro;
- ai soggetti che hanno percepito nel 2019 compensi in misura inferiore a 4 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 800,00 euro.

La Società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

Ai fini dell'erogazione delle indennità – **comma 4** – i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al precedente comma 1.

**Il comma 7** prevede che al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità Covid-19, previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020, degli artt. 84 e 222, del D.L. n. 34/2020, degli artt. 9 e 10 del D.L. n. 104/2020, degli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 e dell'art. 10 del D.L. 41/2021, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 10 che seguono.

Fermo restando – **comma 8** – il divieto di cumulo previsto dall'art. 31 del D.L. n. 18/2020, la Società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS nel limite di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Le indennità di cui ai commi da 7 a 10 – **comma 9** - non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altri redditi da lavoro e del reddito di cittadinanza.

**Il comma 10** stabilisce che ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano sulla piattaforma informatica prevista dal Decreto del MEF di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (autocertificazione) che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 7.

#### **Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti.**

##### **Art. 1 – Contributo a fondo perduto –**

Con i **commi 1 e 2** è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto (CFP) a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (vedasi le Circolari LND n. 98 del 25 marzo e 108

del 16 aprile 2021) e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il nuovo CFP spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del predetto D.L. n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Al contributo – **comma 3** - si applicano le disposizioni di cui al comma 7, primo periodo, dell'art 1 *(non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione della base imponibile IRAP)* e da 13 a 17 del D.L. n. 42/2021 *(rispetto della normativa Aiuti di Stato – Comunicazione della Commissione Europea)*.

Sono stanziati 8 miliardi di euro per l'anno 2021 per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Trattasi, quindi, di un contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai contribuenti che hanno già fruito del CFP previsto dal D.L. n. 41/2021, con i minimi stabiliti pari a 1.000,00 euro per le ditte individuali e a 2.000,00 per gli altri soggetti. Come per il precedente, si ritiene che si debba soltanto attendere l'accredito del contributo ferma restando la possibilità di utilizzare il CFP in compensazione nel Mod. F24.

Con il **comma 5** è riconosciuto, poi, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione titolari di partita IVA, **alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3 precedenti**. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/21, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del suddetto comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dei commi da 1 a 3, verrà scomputato da quello riconosciuto ai sensi del suddetto comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al suddetto comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia delle Entrate non darà seguito all'istanza stessa.

Il contributo – **comma 7** -spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi commerciali ex art. 85, comma 1, lett. a) e b) o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo – **comma 8** – spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti – **comma 9** – che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100 mila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi e compensi ex comma 7 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Trattasi, in sostanza, di una possibile integrazione del precedente CFP. Spetta agli stessi beneficiari che avranno, però, la possibilità di ricevere un accredito automatico incrementato, se dai conteggi derivanti utilizzando il riferimento del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, risulta un surplus a loro favore. In tal caso si dovrà produrre un'apposita istanza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento che verrà emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 10** prevede un altro tipo di CFP a favore dei soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41. In particolare, coloro che non superavano la soglia di perdite del 30% nel solo 2020, riceveranno un contributo più pesante tra il 30 e il 90% del calo medio mensile. Infatti, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è, in tale ipotesi, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 90% per soggetti con ricavi non superiori a 100 mila euro;
- b) 70% con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 50% con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti – **comma 11** - l'importo del contributo non può essere superiore a **150 mila euro**. Il contributo – **comma 12** - non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES e IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Al fine di ottenere il contributo – **comma 13** – i soggetti interessati presentano istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti generali dettati dalle regole EE sugli aiuti di Stato.

Per gli oneri derivanti sono stanziati 3,4 milioni di euro.

Il CFP di cui al **comma 10** è, quindi, riservato, ai soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui al D.L. n. 41/2020, in quanto non presentavano un calo di almeno il 30% dell'ammontare medio del fatturato/corrispettivi tra il 2020 ed il 2019. In sostanza, per detti soggetti è possibile, slittando di tre mesi il periodo di riferimento – 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019-31 marzo 2020 –, fruire del CFP con percentuali diverse.

Il **comma 16**, inoltre, introduce un **nuovo tipo di contributo a fondo perduto parametrato ad un conguaglio** finale a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, con ricavi commerciali o compensi **non superiori a 10 milioni euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo – **comma 19** - spetta a condizione che vi sia un peggioramento del **risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del Ministro dell'Economia.

L'ammontare del contributo – **comma 20** – è determinato applicando alla **differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita dal Ministro dell'Economia.

Per tutti i soggetti l'importo del contributo non può essere superiore a **150 mila euro**.

Il contributo – **comma 22** - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF e IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di reddito d'imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F 24.

Per ottenere il contributo – **comma 23** – i soggetti presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura della procedura telematica per la presentazione dell'istanza stessa.

**L'istanza per il riconoscimento del contributo – comma 24 – può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.**

Per le finalità dei commi da 16 a 25 è destinata una somma non inferiore a 4 miliardi di euro.

Il **comma 27** stabilisce che l'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Infine, con il **comma 28** viene introdotto l'obbligo di presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano il rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole UE sugli aiuti di Stato.

#### **Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse –**

E' istituito un "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse" con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, per le attività che sono rimaste chiuse per almeno quattro mesi tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto nonché le modalità di erogazione della misura. Anche questi contributi sono concessi nel rispetto delle Comunicazioni della Commissione UE – Aiuti di stato.

**Art. 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo** (si vedano le Circolari della LND del 2019/20, nn. 57 del 21 maggio 2020, 59 del 1° giugno, 60 dell'8 giugno e 8 – 2020/21 - del 3 luglio 2020)

Il **comma 2** stabilisce che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello d'entrata in vigore del Decreto, **nonché agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta **di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Il richiamato art. 28 del D.L. n. 34/2020, con i commi 1 e 2, ha concesso un credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo effettivamente corrisposti nei mesi da marzo a giugno 2020.

**Il successivo comma 4 dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, ha stabilito che il credito spetta anche agli enti non commerciali (come le ASD) in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali.**

Ai soggetti locatari **esercenti attività economica**, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

**Per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.**

Il credito d'imposta spetta anche ai soggetti in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE – Aiuti di Stato.

#### **Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

**Comma 1** - Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti....., spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, per la sanificazione degli

ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

**Comma 2** - Sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta – comma 3 – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il reddito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.